



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 03/09/2025*

*Numero Registro Dipartimento 1537*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 12420 DEL 03/09/2025**

**Oggetto:** RICONOSCIMENTO TRASFERIMENTO DI TITOLARITÀ SEDE FARMACEUTICA RURALE SUSSIDIATA N. 35 DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA - FRAZIONE SARACINELLO - DALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA MARIA CREA IN CAPO ALLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE “FARMACIA EUFRASIA S.A.S. DELLA DR.SSA ILARIA MARCIANO’ ”.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti", con cui si è provveduto alla nomina dei componenti della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;
- il D.D.G. n. 11818 dell'8 agosto 2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosalba Barone l'incarico di dirigente *ad interim* del Settore "Assistenza Farmaceutica – Assistenza Integrativa e Protesica – Farmacie Convenzionate – Educazione all'uso consapevole del farmaco";

- la nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

**PREMESSO** che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

**-CHE** il giorno 3 novembre 2004, in Roma, con atto pubblico a rogito notaio dott. Mauro Franco, Repertorio n. 106.504, Raccolta n. 11.001 - modificato con atto pubblico per notaio dott.ssa Rossella Maria De Giorgio redatto in Reggio Calabria in data 15 dicembre 2004 – Repertorio n. 41.305, Raccolta n. 4993 – la dott.ssa Calipari Eufrasina Adelaide, farmacista già titolare della sede farmaceutica rurale del Comune di Reggio Calabria – Frazione Saracinello giusto Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 710 del 15 aprile 1961, ha trasferito la titolarità del diritto di esercizio della summenzionata sede farmaceutica nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa alla propria figlia dott.ssa Crea Giuseppina Maria, farmacista regolarmente iscritta all'albo professionale; l'efficacia dell'atto di trasferimento dell'azienda-farmacia risultava subordinata alla condizione sospensiva non retroattiva del rilascio del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla parte cessionaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

**-CHE** con decreto dirigenziale n. 3824 del 18 marzo 2005 si è provveduto a riconoscere, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica rurale del Comune di Reggio Calabria – frazione Saracinello, nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, ubicata in Via Provinciale - trav. Fasci n. 1/3, dalla dott.ssa Calipari Eufrasina Adelaide in capo alla dott.ssa Crea Giuseppina Maria, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

**-CHE** con comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 2, L. n. 362/1991 datata 25 giugno 2025, trasmessa a mezzo PEC del 3 luglio 2025 ed acquisita agli atti con prot. n. 492408 del 03/07/2025, la dott.ssa Marciànò Ilaria, farmacista, in qualità di socio accomandatario, amministratore e legale rappresentante della società in accomandita semplice di nuova costituzione avente ragione sociale "*Farmacia Eufrasia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marciànò*", con sede legale nel Comune di Reggio Calabria – Via Saracinello (già via Provinciale) trav. Fasci n. 1/3 – frazione Saracinello, ha trasmesso l'atto costitutivo della summenzionata società; successivamente con istanza datata 8 luglio 2025, trasmessa a mezzo PEC del 9 luglio 2025 e conservata in atti, la dott.ssa Marciànò, sempre in qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società "*Farmacia Eufrasia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marciànò*", ha chiesto in capo a detta Società il riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica rurale del Comune di Reggio Calabria, nonché della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente in Via Saracinello trav. Fasci n. 1/3 – Frazione Saracinello, già condotta in forma di impresa individuale e di titolarità della dott.ssa Crea Giuseppina Maria in virtù del sopracitato decreto dirigenziale n. 3824 del 18 marzo 2005;

**-CHE** il giorno 26 maggio 2025, in Roma, con atto pubblico costitutivo di società in accomandita semplice con conferimento di azienda-farmacia a rogito notaio dott. Marcello Claudio Lupetti, Repertorio n. 13.967, Raccolta n. 7.634, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma II in data 6 giugno 2025 al n. 20.589 Serie 1T, la dott.ssa Crea Giuseppina Maria - farmacista titolare e proprietaria della farmacia esercitata in forma di impresa individuale corrente in Reggio Calabria – frazione Saracinello, Via Provinciale (ora Via Saracinello) trav. Fasci n. 1/3 – e la dott.ssa Marciànò Ilaria (farmacista), ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificata dalla legge n. 124/2017, hanno costituito una società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "*Farmacia Eufrasia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marciànò*", in breve "*Farmacia Eufrasia S.a.s.*" (P. IVA 03329830800) avente sede legale nel Comune di Reggio Calabria – Via Saracinello trav. Fasci nn. 1/3 – frazione Saracinello e per oggetto sociale esclusivo l'esercizio e la gestione di farmacie private, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

**-CHE** la dott.ssa Marciànò Ilaria ha assunto la qualifica di socio accomandatario con responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, mentre la dott.ssa Crea Giuseppina Maria ha assunto la qualifica di socio accomandante con responsabilità limitata al capitale conferito;

**-CHE** il capitale sociale della società "*Farmacia Eufrasia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marciànò*", determinato in euro 10.000,00 e diviso in quote di partecipazione, risulta assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- Crea Giuseppina Maria, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 3.000,00, pari al 30% dell'intero capitale sociale;

- Marcianò Ilaria, titolare del diritto di piena proprietà su una quota di partecipazione del valore nominale di euro 7.000,00, pari al 70% dell'intero capitale sociale;

-**CHE** contestualmente, con il summenzionato atto pubblico del 26 maggio 2025 a rogito notaio dott. Marcello Claudio Lupetti - Repertorio n. 13.967, il socio accomandante dott.ssa Crea Giuseppina Maria, con il consenso del socio accomandatario, a copertura e a completa liberazione della quota di partecipazione sottoscritta del valore nominale di euro 3.000,00, pari al 30% dell'intero capitale sociale, ha conferito in natura nella società "*Farmacia Eufrosia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marciànò*", la proprietà dell'azienda- farmacia con esercizio in Reggio Calabria - frazione Saracinello, Via Saracinello (già Via Provinciale) trav. Fasci n. 1/3, unitamente alla titolarità ed al diritto di esercizio della connessa sede farmaceutica rurale, già condotta in forma di impresa individuale in virtù del DDG n. 3824/2005; il socio accomandatario dott.ssa Marciànò Ilaria, con il consenso del socio accomandante, a copertura e a completa liberazione della quota di partecipazione sottoscritta del valore nominale di euro 7.000,00, pari al 70% dell'intero capitale sociale, ha conferito capitale per pari importo;

#### **DATO ATTO CHE:**

- il negozio giuridico di conferimento in natura di azienda-farmacia e quindi il conseguimento da parte della società "*Farmacia Eufrosia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marciànò*" della titolarità del diritto di esercizio della farmacia, è espressamente sottoposto alla condizione sospensiva non retroattiva (in deroga a quanto disposto dall'art. 1360 Cod. Civ.) del rilascio, da parte del Dirigente della Regione Calabria competente per materia, e successiva notificazione individuale alla società conferitaria, del provvedimento amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa a favore della società conferitaria, di cui al combinato disposto dell'art.12, comma 3, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art.12, comma 2, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n.18 e ss.mm.ii.;
- gli effetti dell'avveramento della condizione legale sospensiva (con efficacia *ex nunc*) si producono dal giorno nel quale, a seguito del decreto amministrativo di riconoscimento, sarà assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria alla società conferitaria il proprio codice identificativo regionale;
- il decreto amministrativo di riconoscimento del trasferimento della titolarità della sede farmaceutica ha natura di accertamento costitutivo, privo di efficacia retroattiva e, quindi, solo dal giorno in cui esso produce effetti la società conferitaria diviene titolare del diritto di esercizio della sede farmaceutica e proprietaria dell'azienda commerciale che vi è connessa; pertanto l'azienda-farmacia, fino all'avveramento della suddetta condizione sospensiva, continua ad operare sotto forma di ditta individuale costituita in impresa individuale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991 n. 362 la direzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Eufrosia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marciànò*", con la connessa ed esclusiva responsabilità in ordine al suo regolare esercizio, è affidata alla dott.ssa Marciànò Ilaria, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità alla titolarità di farmacia previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;
- per come evincesi dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata in atti, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dalla dott.ssa Crea Giuseppina Maria in qualità di titolare individuale della sede farmaceutica del Comune di Reggio Calabria con esercizio nella frazione Saracinello – Via Saracinello trav. Fasci 1/3, è classificata come farmacia rurale sussidiata e beneficia dell'indennità di disagiata residenza di cui all'art. 2 della legge 221/1968 e ss.mm.ii. per cui è esente dal pagamento della tassa di concessione regionale di rilascio, ai sensi dell'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991;

**CONSIDERATO CHE** la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

#### **DATO ATTO CHE:**

- con decreto dirigenziale n. 10410 del 17 luglio 2025 si è provveduto al rinnovo dei componenti della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;
- con nota PEC del 21 luglio 2025 si è provveduto a convocare la riunione della Commissione Farmaceutica Regionale nominata con DDG n. per il rilascio del parere previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. n.18/1990;

**PRESO ATTO** del parere favorevole reso all'unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 30 luglio 2025, come evincesi dal verbale n. 3 del 30 luglio 2025 conservato in atti;

**VISTI:**

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa alla Società interessata a mezzo PEC del 3 luglio 2025, conservata in atti;
- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Eufrosia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marcianò*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, di cui agli artt. 7, comma 2, secondo periodo e 8, comma 1, lett. b) e c) della legge 362/1991 ed all'art. 13 della legge 475/1968;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Eufrosia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marcianò*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Eufrosia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marcianò*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

**DATO ATTO CHE** è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0079005\_20250710 del 10/07/2025, relativa alla società "*Farmacia Eufrosia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marcianò*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

**FATTI SALVI** gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**PRECISATO CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 643756 del 3 settembre 2025, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

**1.DI RICONOSCERE**, ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Reggio Calabria, nonché il trasferimento della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, corrente nella frazione Saracinello - Via Saracinello (già Via Provinciale) trav. Fasci n. 1/3, dalla dott.ssa Crea Giuseppina Maria in capo alla società in accomandita semplice di nuova costituzione avente ragione sociale "*Farmacia Eufrosia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marcianò*" (P. IVA 03329830800), avente all'attualità quali unici soci la dott.ssa Marcianò Ilaria e la dott.ssa Crea Giuseppina, sotto la direzione tecnica del socio accomandatario dott.ssa Marcianò Ilaria, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Reggio Calabria;

**2.DI DARE ATTO CHE** è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR\_RCUTG\_Ingresso\_0079005\_20250710 del 10/07/2025, relativa alla società "*Farmacia Eufrosia S.a.s. della Dr.ssa Ilaria Marcianò*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

- 3. DI NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;
- 4. DI TRASMETTERE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Reggio Calabria, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;
- 5. DI PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;
- 6. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- 7. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente di Settore

**BARONE ROSALBA**

(con firma digitale)